

CONVENZIONEN. 154000778

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA**

TRA

FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE con sede in VIA FABIO MASSIMO 88 - 00192 ROMA, C.F. 97153720582 (di seguito denominato "**CONTRAENTE**" o "**FONDO PENSIONE**") nella persona del legale rappresentante Sig. GIANFRANCO GRANDALIANO, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

-da una parte-

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (di seguito denominata "**UNIPOLSAI**" o "**SOCIETÀ**"), rappresentata dal Dott. Alberto Boidi, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

-dall'altra parte-

Il FONDO PENSIONE e UNIPOLSAI saranno di seguito definiti collettivamente come le "**Parti**" e ciascuno, singolarmente come una "**Parte**".

PREMESSO CHE

- a) Il CONTRAENTE intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Decreto") per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito "Convenzione");
- b) Il FONDO PENSIONE è autorizzato all'esercizio dell'attività in data 19/01/2000 ed è regolarmente iscritto all'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione, con il n. 88;
- c) La SOCIETÀ è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Decreto;
- d) Il FONDO PENSIONE, in persona di Assofondipensione – Associazione dei fondi pensione negoziali che ha agito in nome e per conto dei fondi pensione soci - ha indetto una selezione, mediante Invito a offrire del 22 dicembre 2018 (di seguito "Invito") per individuare il soggetto cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia;
- e) La SOCIETÀ, in possesso dei requisiti richiesti dall'Invito, ha presentato la propria offerta ed è risultata aggiudicataria della procedura di selezione, come da comunicazione di Assofondipensione del 12 marzo 2019, prot. 1904/2019;
- f) Il CONTRAENTE dichiara che gli Assicurandi non decidono di aderire o meno al contratto assicurativo collettivo, ma sono in esso inseriti dal Contraente stesso.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come innanzi rappresentate, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Premesse e Allegati

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2. Gli Allegati sono:
 - Allegato n.1: Condizioni di assicurazione della Rendita Immediata (le “Condizioni di Rendita”) comprensive dell’allegato alle stesse: “Condizioni Integrative che disciplinano l’Opzione F” (le “Condizioni Integrative”), (di seguito indicate complessivamente con le “Condizioni di Assicurazione”);
 - Allegato n.2: Coefficienti di conversione da capitale in rendita (di seguito “Coefficienti di rendita”);
 - Allegato n.3: Modalità operative.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

- 2.1. La presente Convenzione regola i rapporti contrattuali tra le Parti ed ha per oggetto l’impegno:
 - a) della SOCIETÀ alla stipulazione di una polizza collettiva (di seguito la “polizza collettiva”) nell’interesse degli aderenti al FONDO PENSIONE, presenti e futuri;
 - b) del FONDO PENSIONE all’inserimento in assicurazione per i propri aderenti presenti e futuri.
- 2.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7, gli Assicurati sono gli aderenti al FONDO PENSIONE che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, sono inseriti nella polizza collettiva su indicazione del FONDO PENSIONE stesso, mediante la costituzione di una posizione individuale, previa ricezione del relativo premio e della completa documentazione di cui all’Art. 3 che segue.
- 2.3. Il CONTRAENTE al momento dell’inserimento del singolo Assicurato nell’assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, può richiedere che, in luogo della rendita (Opzione A) di cui al secondo capoverso dell’Art. 1 delle Condizioni di Rendita, sia erogata una delle altre tipologie di rendita, indicate nel medesimo Art. 1 o nelle Condizioni Integrative, di seguito elencate:
 - a) rendita vitalizia immediata annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia (Opzione B e C);
 - b) rendita vitalizia immediata annua reversibile, in misura pari a 60%, 70%, 80% o 100% (Opzione D);
 - c) rendita vitalizia immediata annua con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell’Assicurato (Opzione E);
 - d) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di LTC (Opzione F), che può essere richiesta solo per aderenti con età assicurativa non superiore a 70 anni.
- 2.4. La richiesta del Contraente dell’inserimento in assicurazione con l’erogazione della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di LTC (Opzione F) è condizionata alla preventiva valutazione da parte della SOCIETÀ che può rifiutare il rischio con riferimento solo alla rendita relativa all’Opzione F. In caso di rifiuto del rischio, il Contraente può richiedere l’erogazione di una delle altre

tipologie di rendita, indicate all'Art. 1 delle Condizioni di Rendita.

- 2.5. La rendita assicurata di cui al precedente comma 2.3 viene erogata in via posticipata in rate, a scelta del CONTRAENTE, annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali oppure mensili.
- 2.6. Beneficiario della rendita vitalizia immediata è l'Assicurato stesso.
- 2.7. Nel caso in cui venga scelta la tipologia di rendita di cui alla lettera b) del precedente comma 2.3 (Opzione D), se la persona preventivamente designata (di seguito anche "testa reversionaria") è l'assicurato superstite, questi sarà il beneficiario della prestazione.
- 2.8. Nel caso in cui venga scelta una delle tipologie di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 2.3 (Opzione B, C e E), beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono i soggetti designati dall'Assicurato stesso, tramite il CONTRAENTE, al momento dell'inserimento in Convenzione.
- 2.9. Resta in ogni caso inteso che, al momento della scadenza della Convenzione ciascuna rendita in corso di erogazione relativamente ad ogni posizione individuale inserita in assicurazione, continua ad essere corrisposta fino al decesso dell'Assicurato (o della testa reversionaria qualora sia stata scelta l'Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con erogazione certa della rendita (Opzioni B e C).
- 2.10. I coefficienti di rendita indicati nell'Allegato n. 2 alla Convenzione sono comprensivi di un caricamento proporzionale implicito pari allo 1,30%.
Per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di LTC, contenuta nell'Opzione F, il caricamento implicito è pari al 5,00%.
- 2.11. In deroga a quanto stabilito all'Art. 5 "Modalità di rivalutazione delle prestazioni" delle Condizioni di Assicurazione, la misura della Commissione annua di gestione applicata è pari 0,9 punti percentuali in luogo della misura dell'1,5 punti percentuali indicata nelle Condizioni di Assicurazione. In base a quanto previsto al medesimo articolo la SOCIETÀ riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità previste dall'Art. 5 "Modalità di rivalutazione delle prestazioni" delle medesime Condizioni di Assicurazione. La prestazione in caso di decesso dell'Opzione E non è rivalutabile.
- 2.12. In caso di conflitto tra le clausole della presente Convenzione e quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione, prevalgono le clausole della Convenzione.

Art. 3 - Documenti contrattuali - Obblighi delle Parti

- 3.1. Il CONTRAENTE, ai fini dell'inserimento di ciascun Assicurato, si impegna a comunicare alla SOCIETÀ i dati relativi agli Assicurati ed alle eventuali teste reversionarie, come previsto nel punto B dell'Allegato n. 3
- 3.2. Nel solo caso di scelta dell'Opzione F, il FONDO PENSIONE, ai fini dell'inserimento di ciascun aderente in assicurazione, fornirà inoltre un questionario sanitario, su modello fornito dalla SOCIETÀ compilato e sottoscritto dall'aderente stesso per valutare l'assumibilità del rischio.
- 3.3. Il CONTRAENTE raccoglie le predette informazioni dall'Assicurato, unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo che le informazioni fornite sono esatte e complete. L'inesatta indicazione dei dati anagrafici dell'aderente o della testa reversionaria, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la

rettifica dell'importo della rendita. Le età, determinate in anni interi e mesi compiuti dell'Assicurato e dell'eventuale testa reversionaria, sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, coincidente con la data di decorrenza della posizione individuale, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei Coefficienti di rendita.

Art. 4 - Pagamento premi e determinazione della prestazione di rendita

- 4.1. Il versamento del premio unico è effettuato dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ secondo le "Modalità operative" di cui all'Allegato n. 3.
- 4.2. La prestazione di rendita si ottiene applicando al premio unico i Coefficienti di rendita secondo le "Modalità di calcolo della prestazione in rendita" di cui all'Allegato n. 2.

Art. 5 - Durata della Convenzione e diritto di recesso

- 5.1. La presente Convenzione scade il 30/06/2025 e non è tacitamente rinnovabile.
- 5.2. Non è previsto il diritto di recesso da parte della SOCIETÀ.
- 5.3. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla Convenzione, tramite invio di lettera raccomandata A/R, o PEC con preavviso di 60 giorni, solo qualora il solvency ratio della SOCIETÀ scenda sotto il 110%. Per solvency ratio si intende quello calcolato secondo le regole di solvibilità in vigore al momento della richiesta, considerando come requisito minimo di capitalizzazione Solvency II l'SCR.
- 5.4. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il FONDO PENSIONE può richiedere il trasferimento presso altro gestore assicurativo delle riserve matematiche relative alle rendite in corso di godimento alla data del recesso.
- 5.5. In tal caso la SOCIETÀ, entro un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, trasferisce al gestore che le sarà comunicato dal FONDO PENSIONE, il valor capitale delle rendite in godimento, pari all'importo delle relative riserve matematiche a premi puri, rivalutate fino alla data di trasferimento, calcolate con le basi tecniche (demografiche e finanziarie) utilizzate per il calcolo dei coefficienti di cui all'Allegato 2.

Art. 6 - Modifiche alla Convenzione

- 6.1. Qualora nel corso della durata della Convenzione intervengano provvedimenti legislativi, provvedimenti dell'IVASS o della COVIP o di altra Autorità di controllo tali da dover modificare le condizioni contrattuali e tariffarie, le Parti concordano sin da ora che si incontreranno tempestivamente per apportare le necessarie modifiche alla Convenzione ed alle condizioni di Assicurazione tali da rendere il contratto conforme alle nuove disposizioni. Le modifiche concordate e comunicate formalmente a mezzo raccomandata A/R o PEC avranno effetto e si applicheranno a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, a mezzo lettera raccomandata o PEC, al CONTRAENTE da parte della SOCIETÀ.
- 6.2. Tali modifiche non saranno applicate alle rendite già in godimento alla data della comunicazione.

Art. 7 - Obblighi in caso di operazioni straordinarie del FONDO PENSIONE

- 7.1. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 2 della presente Convenzione le Parti convengono che l'inserimento in assicurazione degli aderenti al FONDO PENSIONE derivanti da operazioni straordinarie che interessino il CONTRAENTE (quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di fusione o variazioni statutarie che determinino un ampliamento della platea dei potenziali destinatari del Fondo Pensione), saranno possibili solo previo accordo con la SOCIETÀ ed alle condizioni stabilite mediante apposita appendice alla Convenzione, sottoscritta tra le Parti.
- 7.2. Resta comunque inteso che in caso di scioglimento del FONDO PENSIONE si applica quanto disposto all'articolo 15 del Decreto.
- 7.3. Il comma 7.1 non si applica nei casi in cui tutti gli ulteriori Fondi Pensione interessati, insieme al CONTRAENTE, dall'operazione straordinaria abbiano stipulato, precedentemente all'operazione stessa, una Convenzione conseguente all'aggiudicazione da parte della SOCIETÀ della procedura di selezione indetta mediante Invito del 12/03/2019 prot. 1904/2019 da Assofondipensione in nome e per conto dei Fondi Pensione soci di cui all'Invito medesimo

Art. 8 - Privacy

- 8.1. Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, di seguito anche il “Regolamento”), si precisa che i dati personali degli Assicurati (cd. “interessati” previsti dall'art. 4, comma 1, del Regolamento) di cui la Società potrà entrare in possesso, saranno trattati agli esclusivi fini connessi alla stipulazione della assicurazione collettiva di cui all'art. 2 della presente Convenzione, oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 8.2. I dati personali saranno volontariamente conferiti dagli stessi interessati. La Società, in qualità di Titolare del trattamento e nel rispetto della citata normativa sulla protezione dei dati personali cui essa impronterà la propria attività nell'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a fornire agli interessati la prescritta informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 per il tramite del CONTRAENTE che si assume l'obbligo di mettere a disposizione la stessa agli interessati.
- 8.3. Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali degli Assicurati per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati.
- 8.4. In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO), e-mail: privacy@unipolsai.it.

Art. 9 - Controversie

- 9.1. Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è fissata la sede del CONTRAENTE.

Art. 10 - Rinvio

10.1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione o nelle Condizioni di Assicurazione, le Parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Art. 11 - Norma finale

11.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole della presente Convenzione sono state oggetto di specifica trattativa e che perciò non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

11.2. La presente Convenzione viene redatta in due originali entrambi sottoscritti dalle Parti.

La presente Convenzione è stata emessa in duplice esemplare in Firenze il 29/04/2022 e, previa sottoscrizione, ha efficacia a decorrere dal 20/06/2022.

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A
